

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 14 MAG. 2015	Deliberazione n. 13
--------------------------------	----------------------------

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Viviana BECCALOSI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO


Veneto: Maurizio CONTE

Struttura competente: Amministrazione, Finanza, Controllo

*Il Dirigente
Dott. Romano Rasio*



*VISTO: Il Direttore Vicario
Dott. Ing. Bruno Mioni*



L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98;
- il D.P.C.M. del 14.12.2000, Trasferimento all'A.I.Po dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla L. R. Emilia - Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L. R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L. R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L. R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5;
- l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;
- l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011;
- l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;
- l'art. 6, comma 2 quater del D.L. n. 216/2011, convertito con L. n. 14/2012;

RICHIAMATE le seguenti Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 10 del 20 ottobre 2008, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* – art. 72 – *"Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo"*;
- n. 2 dell'8 marzo 2012, avente ad oggetto *"Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. C.d. "Decreto salva Italia"* – art. 24 – *"Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P.A."*;
- n. 2 del 19 febbraio 2015, avente ad oggetto *"Suppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;

RICHIAMATI, altresì, per la loro profonda attinenza e coerenza con l'oggetto e le finalità del presente provvedimento, i seguenti atti di questo Comitato di Indirizzo:

- Delibera del 23 aprile 2009 n. 8, recante *"Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo"*;
- Delibera n. 26 del 24 settembre 2009, che ha modificato la delibera 8/2009 a seguito delle innovazioni apportate con D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009;
- Delibera n. 2 del 27 gennaio 2011, la quale ha dato applicazione alle modifiche normative in tema di personale prossimo al pensionamento per ragioni anagrafiche o di servizio introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;
- Delibera n. 16 del 21 giugno 2012, recante *"Art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011 – c.d. Decreto salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale del personale avente i requisiti previsti per conseguire il diritto a pensione"*;
- Delibera n. 35 del 18 dicembre 2014, che dispone gli adeguamenti alle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014, in particolare per tutelare i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata che non abbiano compiuto l'età prevista per non incorrere in penalizzazioni del trattamento di quiescenza;

VISTO l'art. 1, comma 113, della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), il quale stabilisce che *"Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 - le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici previsti all'articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni con L. n. 214/2011, non trovano applicazione – limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017"*;

RICHIAMATO il "Parere" prot. n. 2410 del 16 aprile 2015, pubblicato sul sito web del competente Ministero, rilasciato dal Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica ed avente ad oggetto *"Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015"*;

RITENUTO essenziale recepire le sollecitazioni che, sotto il profilo politico ed istituzionale, sempre più di frequente, spingono le amministrazioni pubbliche ad operare scelte organizzative rivolte a favorire il turn over del personale ed il ricambio inter-generazionale, anche nell'ottica di affrontare in modo più efficiente ed efficace le sfide che i veloci cambiamenti dei contesti operativi, sia normativi che tecnologici, comportano e i relativi processi di razionalizzazione delle risorse;

VALUTATO, pertanto, necessario, alla luce dei molteplici interventi legislativi succedutisi in materia pensionistica, fornire una formulazione aggiornata e organica degli indirizzi applicativi in materia di recesso unilaterale, in continuità con le decisioni già assunte negli anni precedenti al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza dell'azione amministrativa, nonché l'uniformità e le più ampie garanzie di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, sia appartenenti al comparto, che al ruolo dirigenziale;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti (personale del comparto e dirigenti) che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (quota 96), una volta che essi abbiano raggiunto il limite ordinamentale (65 anni), o, se maturato previamente, al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio;
2. di disporre, altresì, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti (personale del comparto e dirigenti) che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12 del D.L. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita e che non vengano gravati da alcuna penalizzazione del trattamento previdenziale;
3. di stabilire che, in ogni caso, la comunicazione del recesso unilaterale venga inviata al dipendente nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, anche in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti;
4. di stabilire, altresì, che la durata degli incarichi dirigenziali assegnati, per il futuro, debba uniformarsi a quanto stabilito ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente dispositivo;
5. di disporre, alla luce delle novità normative introdotte, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento anche ai dipendenti che hanno maturato i requisiti contributivi di accesso alla

pensione anticipata, ma nei cui confronti non è stata disposta la risoluzione unilaterale del contratto, in applicazione dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014;

6. di dare atto che il presente provvedimento modifica parzialmente quanto disposto con Delibera n. 35 del 18 dicembre 2014 e sostituisce integralmente le Delibere n. 8/2009, n. 26/2009, n. 2/2011, n. 16/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Conte



Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali

